

*Approvato con deliberazione di C.C.
n. 03 del 04/01/2010
e successive modifiche:
n. 29 del 29/09/2018*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I – ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la posizione giuridica del Consiglio Comunale, lo status dei Consiglieri, il funzionamento dell'organo e la formazione delle deliberazioni collegiali attraverso le quali opera.

Articolo 2 – Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco neoeletto.

3. Gli adempimenti principali che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:

- a) esame della condizione degli eletti;
- b) surrogazione dei candidati ineleggibili; (D. lgs. 267/2000, 69)
- c) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale;
- d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- e) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco ed esame delle condizioni di compatibilità degli assessori;

Articolo 3 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco; in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate da altro Assessore in ordine di età.

Articolo 4 - Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e a provvedere alle sostituzioni a norma dell'articolo 69 del T.U. 267/2000.

2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato e quindi sostituito ai sensi del comma 1.

Articolo 5 – Comunicazione di nomina della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina di n. 4 assessori, componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dal d. lgs n. 267/2000 e dallo statuto.

2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Articolo 6 - Gruppi consiliari

1. Entro i primi 20 giorni dalla convalida degli eletti, i Consiglieri comunali comunicano al Sindaco il gruppo consiliare al quale aderiscono, il quale può essere composto anche da 1 solo Consigliere.

2. Entro i successivi 10 giorni, ogni gruppo elegge il capogruppo e ne fa comunicazione al Sindaco.

3. I Gruppi Consiliare per le loro riunioni, eventualmente aperte ai cittadini, potranno avvalersi dei locali del Centro Congressi di Via Roma, 18. La richiesta di utilizzo dovrà essere presentata per iscritto almeno 48 ore prima delle riunioni al Sindaco, fatti salvi i casi e argomenti che richiedano urgenza o improrogabilità di trattazione.

Articolo 7 - Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita dalla legge.

2. Il gettone è corrisposto, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate e delle commissioni comunali previste per legge.

3. I gettoni di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

4. I gettoni non sono dovuti agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica.

5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare le percentuali di un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco.

Articolo 8 - Linee programmatiche

1. Entro 40 giorni dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

3. Con periodicità annuale il Consiglio verifica l'attuazione/il rispetto delle linee programmatiche.

SEZIONE II – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 9 - Commissioni consiliari

1. Possono essere costituite Commissioni consiliari consultive con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Ciascuna Commissione consiliare si compone di 5 Consiglieri, individuati con criterio proporzionale in relazione alla consistenza della coalizione di maggioranza e di minoranza consiliare. I componenti di ciascuna Commissione sono eletti dal Consiglio Comunale, su designazione dei Gruppi consiliari. Il Sindaco non è assegnato ad alcuna Commissione.

3. Ai fini della costituzione di ciascuna Commissione, il Sindaco convoca la prima seduta, nel corso della quale sono eletti il Presidente e il Vice Presidente. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia viene assegnata all'opposizione.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con votazioni separate. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i Commissari che conseguono il maggior numero dei voti. Il Vice presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.

5. Il vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento o di assenza. Qualora manchi anche il Vicepresidente, la Commissione è presieduta dal Consigliere anziano tra i presenti.

Articolo 10 - Funzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e propositive sulle questioni di competenza del Consiglio.

2. Svolgono altresì funzioni di raccordo tra l'esecutivo e il Consiglio. A tal fine gli assessori partecipano, su richiesta, ai lavori delle Commissioni e rispondono oralmente alle interrogazioni in Commissione.

3. Le Commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e degli altri atti di indirizzo e ne riferiscono al Consiglio.

4. La Giunta può sempre richiedere il parere delle Commissioni su questioni rientranti nella propria competenza.

5. Le Commissioni esprimono il proprio parere sulle proposte di deliberazione di norma entro quindici giorni dalla data di assegnazione da parte Sindaco. Tale termine può essere prorogato dal Sindaco per non più di dieci giorni, tenuto conto della complessità degli argomenti. Trascorso il termine anzidetto, la proposta è trasmessa per l'esame dell'Assemblea.

6. Qualora la proposta abbia ricevuto unanime parere favorevole della Commissione, con la presenza di almeno 3 componenti, la stessa è sottoposta senza discussione alla votazione del Consiglio, salvo richiesta scritta da parte di 3 componenti del Consiglio o da un Capogruppo consiliare per la preventiva discussione. Resta impregiudicata la facoltà di ciascun Consigliere di chiedere la parola per la dichiarazione di voto.

7. Le questioni relative al riparto di competenze tra le Commissioni sono risolte dal Sindaco.

8. Per l'espletamento dei propri compiti le Commissioni si avvalgono del supporto della struttura organizzativa dell'Ente.

Articolo 11 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, in via ordinaria, con avvisi scritti che contengono l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

2. Gli avvisi sono recapitati almeno 5 giorni prima della riunione, da tenere in giorni diversi da quelli in cui si svolge il Consiglio.

3. La Commissione è convocata altresì qualora lo richiedano n. 2 componenti. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente riunisce la Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Nell'avviso il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno le questioni proposte dal Sindaco e dagli Assessori competenti per materia.

5. Per la trattazione di argomenti inerenti la competenza di più Commissioni, il Sindaco, anche su proposta di un Presidente di Commissione, può convocare riunioni congiunte. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dal Presidente più anziano di età. La verbalizzazione è effettuata da un componente della Commissione il cui Presidente assume la presidenza. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le altre sedute.

Articolo 12 - Validità e pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. All'ora stabilita nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei Commissari. La seduta è valida se presenti almeno 3 Consiglieri. In caso contrario, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per trenta minuti, dopodiché procede ad un nuovo appello. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente toglie la seduta.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo quelle in cui si discutono questioni concernenti persone.

3. Per la disciplina delle sedute si applicano le norme stabilite per le riunioni del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Articolo 13 - Segreteria delle Commissioni

1. Alle Commissioni è assicurata, per l'espletamento delle funzioni, la disponibilità di locali. I locali debbono essere idonei ad ospitare il pubblico.

2. I compiti di verbalizzazione delle Commissioni sono svolti direttamente da uno dei commissari.

Articolo 14 - Relatori

1. Per ciascun oggetto in esame la Commissione nomina un relatore.

2. La Commissione, su proposta del proprio Presidente, può deliberare, per l'approfondimento di argomenti di particolare rilevanza, la costituzione nel suo seno di apposito gruppo di lavoro, coordinato da un relatore. Ove occorra, può essere redatta una relazione scritta.

3. La minoranza dissenziente della Commissione può far constatare i motivi del proprio dissenso, anche mediante relazione scritta che verrà allegata al verbale della riunione.

Articolo 15 - Verbali

1. I verbali delle Commissioni, sinteticamente redatti, sono sottoscritti dal Presidente e dal commissario verbalizzatore e sottoposti all'approvazione delle Commissioni al termine della seduta. Quindi sono trasmessi al Servizio di Segreteria dell'Ente per essere conservati agli atti.

Articolo 16 - Partecipazioni alle Commissioni

1. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle sedute, previo accordo, del Sindaco e di componenti della Giunta.

2. Le Commissioni possono avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della partecipazione delle rappresentanze economiche, sociali, culturali, sindacali e professionali territoriali, ogni qualvolta la maggioranza della Commissione ne ravvisi l'opportunità.

3. Le Commissioni, quando le materie trattate lo suggeriscono, potranno aprirsi alla partecipazione dei cittadini. Di suddetta possibilità sarà preventivamente informata la cittadinanza, secondo modalità definite dalla stessa Commissione.

4. Le Commissioni possono, inoltre, d'intesa con gli Assessori competenti, richiedere l'intervento alle sedute di funzionari e personale tecnico dell'Amministrazione, delle aziende o degli enti dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti nominati presso enti ed istituzioni; di tecnici ed esperti anche estranei all'Amministrazione in qualità di consulenti, purché a titolo gratuito.

5. Le Commissioni possono anche effettuare sopralluoghi, funzionali all'espressione di pareri su questioni ad esse demandate, previa comunicazione al Sindaco.

Articolo 17 - Incarichi speciali

1. Il Consiglio può dare incarico a uno (o più) Consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagine o esame speciali. Esaurita l'indagine, l'incaricato informa a mezzo di relazione scritta.

Articolo 18 - Commissione speciale

1. Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta, una commissione speciale di Consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, per svolgere indagini, nell'ambito degli uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del Comune.

2. La commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale.

3. Se dalle risultanze emergono comportamenti rilevanti sotto i profili delle responsabilità civile, contabile, penale, la commissione trasmette copia della relazione all'autorità giurisdizionale competente.

SEZIONE III – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 19 - Attribuzioni generali

1. Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo (D. Lgs. 267/2000, 42.1) ed ha le seguenti attribuzioni generali:

- a) compie gli atti di amministrazione riservati dalla legge e dallo statuto;
- b) delibera lo statuto comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in prima seduta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, ottenuto per due volte nelle sedute successive, da tenersi entro trenta giorni;
- c) approva gli statuti delle sue aziende;
- d) delibera i regolamenti dei servizi, tra cui il regolamento di contabilità ed il regolamento dei contratti;

e) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

f) approva, anche nell'ambito di altri documenti programmatici, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, prevedendo l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore (L. 109/1994, 14.1)c) approva le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

g) delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h) discute la relazione dei revisori, ove questi riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente;

i) ratifica l'adesione all'accordo di programma, quando comporta variazione agli strumenti urbanistici;

l) approva a maggioranza assoluta la proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali;

Articolo 20 - Compiti connessi al funzionamento dell'organo

1. Oltre alle competenze generali, svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento:

a) delibera, nella prima adunanza, sugli argomenti di cui all'articolo 2;

b) istituisce ed elegge nel suo seno, secondo la previsione statutaria, commissioni con criterio proporzionale e se ne avvale nella sua attività;

c) delibera, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile;

d) surroga il Consigliere eletto in due consigli che abbia optato per l'altro Consiglio.

e) procede, nel caso di sospensione di un Consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 59, D. Lgs n. 267/2000, alla sua temporanea sostituzione, da valere fino alla cessazione della sospensione, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza procede alla surrogazione.

f) delibera la surroga dei Consiglieri;

g) determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, le indennità ai propri amministratori;

h) delibera la decadenza del consigliere comunale per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze. La decadenza viene dichiarata nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero di tre. La decadenza a causa di assenza deve notificarsi all'interessato dieci giorni prima di quello in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

Articolo 21 - Compiti in materia di bilancio

1. Svolge, in materia di bilancio, i seguenti compiti:

a) definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e verifica la qualità e quantità delle aree PEEP e PIP che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e ne stabilisce il prezzo di cessione;

b) delibera, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre;

c) delibera, sulla base della proposta di deliberazione della Giunta, dello schema di rendiconto e della relazione dei revisori il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo;

d) delibera, nelle more dell'approvazione tutoria del bilancio, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio già deliberato;

e) delibera la variazione di assestamento generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva.

f) effettua, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori

bilancio e dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato e adotta, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, per squilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui, le misure necessarie a ripristinare il pareggio;

g) ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, entro i sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; e adotta, in caso di mancata o parziale ratifica, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventuali sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

h) delibera la contrazione dei mutui non previsti espressamente in suoi atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) prende atto della comunicazione della Giunta di utilizzo del fondo di riserva;

l) assume le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo e assicura nel bilancio annuale il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi;

m) effettua gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali;

n) riconosce i debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità. e contrae i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

o) delibera le variazioni al bilancio e adotta apposita variazione al bilancio annuale ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, e contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;

p) adotta la deliberazione della garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte;

q) delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Articolo 22 - Attribuzioni nel settore tributario

1. Adotta le seguenti determinazioni in materia tributaria:

a) delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

b) adotta, se del caso, apposita delibera che limita - relativamente alle zone esterne al centro abitato - lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati a determinati periodi stagionali, stabilendo che il tributo è dovuto in proporzione al periodo di svolgimento del servizio;

Articolo 23 - Attribuzioni connesse al dissesto

1. In caso di dissesto finanziario dell'ente, adotta le seguenti determinazioni:

a) delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto;

b) revoca, in caso di dissesto, il bilancio approvato per l'esercizio successivo;

c) individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento;

d) delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

e) individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori;

f) presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

g) presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio;

Articolo 24 - Rapporti con altri organi

1. Il Consiglio collabora con la Giunta nella sua attività e le rivolge atti di indirizzo generale ricevendo a sua volta dalla Giunta atti propositivi e d'impulso;
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
3. Nomina il difensore civico ed ha con l'organo i rapporti secondo la disciplina statutaria;
4. Elegge l'organo di revisione con il quale collabora nella sua attività di controllo e indirizzo, secondo le norme statutarie e regolamentari; discute il referto trimestrale dei revisori e quello riguardante gravi irregolarità nella gestione;
5. Approva gli indirizzi da osservare per le sue aziende e gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; e nomina i rappresentanti del Consiglio presso tali organismi;
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
7. Esprime gli indirizzi in tema di orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
8. Provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno alla Commissione operante presso l'Ufficio Imposte (DPR 600/1973, 44 e 45);
9. Istituisce gli organismi di decentramento e di partecipazione, ne approva i compiti e le norme sul funzionamento;
10. Approva a maggioranza assoluta la costituzione del consorzio, lo statuto e la convenzione;
11. Approva l'atto costitutivo e il regolamento dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

SEZIONE IV - CONVOCAZIONE

Articolo 25 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. La convocazione è effettuata con avvisi scritti consegnati dal messo comunale - che ne deve rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei Consiglieri cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. Nel computo dei giorni non va calcolato *il dies a quo*, mentre va tenuto conto del *dies ad quem*.
3. Se il Consigliere ha il domicilio in un altro Comune, deve avere recapito nel Comune nel quale è Consigliere, dove è consegnato l'avviso.
4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; la natura, prima/seconda, della convocazione; la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta; il/i soggetti ad iniziativa dei quali il Consiglio è convocato; l'elenco degli oggetti da trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca. E' illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare. Nella elencazione degli oggetti non deve essere usata né una formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua.
5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. L'ufficio pubbliche relazioni del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio, mediante avvisi murali e inserzione sui mezzi di informazione locali.

8. Un quinto dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale che deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto.

Articolo 26 - Elencazione degli argomenti

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:

- a) approvazione dei verbali della sedute precedente;
- b) richieste dell'Autorità governativa, della Regione, della Provincia;
- c) oggetti rimasti da trattare nella seduta precedente;
- d) deliberazioni rinviatae dall'organo di controllo;
- f) ratifica delle variazioni di bilancio adottate della Giunta;
- h) argomenti stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- i) argomenti richiesti dai Consiglieri.
- l) Comunicazioni del Sindaco.
- m) Mozioni/interrogazioni/interpellanze dei consiglieri

2. Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivoca il contenuto della determinazione da adottare.

Articolo 27 - Deposito degli atti

1. Gli atti del Consiglio sono depositati nella sala consiliare o nella segreteria del Comune di norma quattro giorni prima e comunque entro ventiquattrore dall'adunanza, a disposizione dei Consiglieri, con la proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro documento utile per l'esame dell'argomento.

2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

3. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.

4. A disposizione dei Consiglieri sono depositati i verbali delle deliberazione delle precedenti sedute, dei quali i Consiglieri possono estrarre copia relativamente alla parte che interessa.

5. Gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono depositati sotto forma di proposte di deliberazioni, formulate dagli uffici complete in ogni parte. La proposta, in particolare contiene:

a) la premessa, nella quale sono descritti gli elementi di fatto e di diritto riguardanti la determinazione amministrativa da adottare;

b) la motivazione, nella quale sono espone le ragioni giuridiche e le valutazioni degli interessi che sono a fondo della determinazione;

c) il dispositivo, che rappresenta la parte contenutistica del provvedimento e costituisce la dichiarazione di volontà della Giunta

6. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere tecnico è obbligatorio, ma non vincolante.

7. Inoltre le proposte contengono, se del caso, gli ulteriori pareri obbligatori previsti da leggi, dallo statuto o dai regolamenti, in relazione alla materia alla quale si riferiscono, compreso il parere della commissione consiliare competente.

SEZIONE V – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 28 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale.

2. Per esigenze eccezionali, il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno n. 6 Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio in seduta informale e aperta, anche in

luogo diverso dalla sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattr'ore prima.

3. Alla seduta informale possono intervenire anche soggetti diversi dai Consiglieri, i cui interventi sono verbalizzati.

4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali o informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Articolo 29 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza delle persone singole o dei gruppi, la seduta è svolta in forma segreta, su determinazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei presenti.

3. Alle sedute segrete assiste solo il Segretario o chi lo sostituisce.

4. I verbali delle sedute segrete devono essere collazionati separatamente ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Articolo 30 - Sedute di prima convocazione. Quorum

1. **Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.**

2. Se tale numero non è raggiunto entro 30 minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;

b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Articolo 31 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.

2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario: che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata; che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum di consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta; che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.

3. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno 15 minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

5. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo 7 giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

6. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 4 Consiglieri.

7. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

8. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

9. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Articolo 32 - Doveri del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.

2. Se taluno del pubblico disturba lo svolgimento della seduta, il Sindaco può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.

3. Nei casi di gravi disordini, il presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi solo a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.

4. Per motivi di ordine pubblico il Sindaco può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

Articolo 33 - Svolgimento della seduta

1. Non oltre il termine di cui all'articolo 30, comma 2, il Sindaco invita il Segretario comunale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.

2. La giustificazione ad una adunanza deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3. Accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali nella seduta precedente. Su tale punto i Consiglieri non possono aprire la discussione, ma solo mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento.

4. Quindi dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.

5. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno.

6. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme più opportune, anche telegraficamente.

Articolo 34 - Disciplina della seduta

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta e moderando la discussione

2. Qualora il Consigliere si abbandoni a intemperanze verbali, il Sindaco lo invita a modificare atteggiamento; se il Consigliere non ascolta il richiamo, il Sindaco gli toglie la parola. Se il Consigliere persiste, il Sindaco può sciogliere la seduta.

Articolo 35 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente, illustrando la proposta.

2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.

3. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Sindaco facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli, e sugli eventuali emendamenti.

4. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare. Il Consigliere può inoltre intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi non possono superare i 4 minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Sindaco può consentire il superamento del limite previa informazione al Consiglio prima della discussione.

6. Il Sindaco può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.

7. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri ex

articolo 49 del D. Lgs. 267/2000. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.

8. Il Sindaco può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare le proposte di emendamento presentate.

Articolo 36 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.

2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto entro 3 minuti.

3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

Articolo 37 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

Articolo 38 - Votazioni

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, salvo che per richiamo al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

2. Se la proposta si compone di articoli o parti, il Consiglio decide a maggioranza se procedere alla votazione dei singoli articoli.

3. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o parti, ovvero siano stati accolti emendamenti, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione generale nel testo approvato per parti o modificato.

4. Se la votazione è palese, si esprime per appello nominale, per chiamata o per alzata di mano, mediante accertamento dei Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

5. Nei casi riguardanti persone o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, la votazione è segreta. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

6. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recante il timbro del Comune, sulla quale il Consigliere indicherà il voto e poi depositerà nell'urna.

7. Lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di tre scrutatori, da lui nominati.

8. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.

Articolo 39 - Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione il Sindaco proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.

2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.

4. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere

sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti.

5. Nel caso di nomine, se i voti sono pari, è eletto il più anziano di età.

6. Per i provvedimenti obbligatori, la votazione si può ripetere per più di due volte.

7. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze prive di quorum o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o adottate in violazione di legge.

Articolo 40 - Richiami al regolamento

1. E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento e per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Entrambi possono parlare per non più di 3 minuti.

3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Articolo 41 - Questioni pregiudiziali

1. Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima che della discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno 7 Consiglieri. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza.

Articolo 42 - Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'Amministrazione ed i rapporti con i cittadini.

2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono svolte e discusse separatamente rispetto alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 43 - Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda presentare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2. Le interrogazioni di norma, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Alle stesse è data risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Le interrogazioni che, su richiesta del Consigliere, siano riconosciute urgenti dal Sindaco, possono essere svolte oralmente.

3. L'interrogazione non può dar luogo a discussione. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno, parlando per non più di 5 minuti.

4. Copia della risposta scritta sarà messa a disposizione dei Consiglieri i quali potranno prenderne visione presso la Segreteria del Consiglio.

5. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interrogante non sia presente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere ripresentata.

Articolo 44 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri che hanno determinato l'attività dell'amministrazione relativamente ad un determinato affare o i suoi intendimenti per l'attività futura.

2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, successivamente alle interrogazioni.

3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno parlando per non più di 4 minuti; dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre 3 minuti; i componenti della Giunta hanno la parola per ultimi. L'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme dell'articolo successivo.

4. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. L'interpellanza dichiarata decaduta può essere ripresentata.

5. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.

6. Le risposte all'interpellanza dovranno essere fornite nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

7. Il Sindaco può disporre che interpellanze ed interrogazioni, relative ad argomenti strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.

Articolo 45 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto, tendente a promuovere la discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.

2. La mozione deve essere presentata da almeno 4 componenti del Consiglio, a meno che non derivi dalla trasformazione di una interpellanza, secondo il disposto dell'articolo precedente.

3. Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta, oltre al Sindaco e agli Assessori, secondo le norme previste dal presente regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la mozione è posta in votazione.

4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se, in tal caso, una o più mozioni vengano ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione in discussione.

5. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, coloro che hanno presentato le interpellanze od interrogazioni possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi del comma precedente.

Articolo 46 - Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario generale ed è immediatamente comunicata al Sindaco, il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.

2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.

3. In caso di approvazione, il Sindaco scioglie immediatamente la seduta. Il Segretario comunale effettua la comunicazione al prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Articolo 47 - Processo verbale - Approvazione - Firma

1. Il processo verbale, redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, indica:

- il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
- l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Sindaco con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
- la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
- se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
- se la seduta sia pubblica o segreta;
- i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
- la qualità di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Sindaco;
- il nome di chi funge da Segretario.

2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello

nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta.

3. Il verbale è approvato seduta stante o nella riunione successiva, in apertura di seduta, giusto il disposto dell'articolo 26, comma 1, lett. a).

4. Il verbale dell'ultima adunanza del Consiglio è approvato al termine della seduta stessa.

5. I verbali sono firmati dal Sindaco fra i presenti e dal Segretario.

Articolo 48 - Integrazione dell'efficacia

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 49 - Segretario verbalizzante

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vicesegretario, ove esista, o altro Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da altro funzionario incaricato dal Sindaco.

3. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere il proprio parere sulle questioni in discussione. Esprime altresì, seduta stante, se richiesto, il parere di conformità su emendamenti presentati da Consiglieri comunali nel corso della discussione.

SEZIONE VI - NORME FINALI

Articolo 50 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e distribuzione di copie ai cittadini.

Articolo 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento attiene all'autonomia organizzativa del Consiglio e non è soggetto al controllo preventivo di legittimità.

2. I termini previsti dal presente Regolamento decorrono, per la loro prima applicazione, dalla data di affissione all'Albo Pretorio.